

COMUNE DI Campofelice di Roccella

Provincia di Palermo

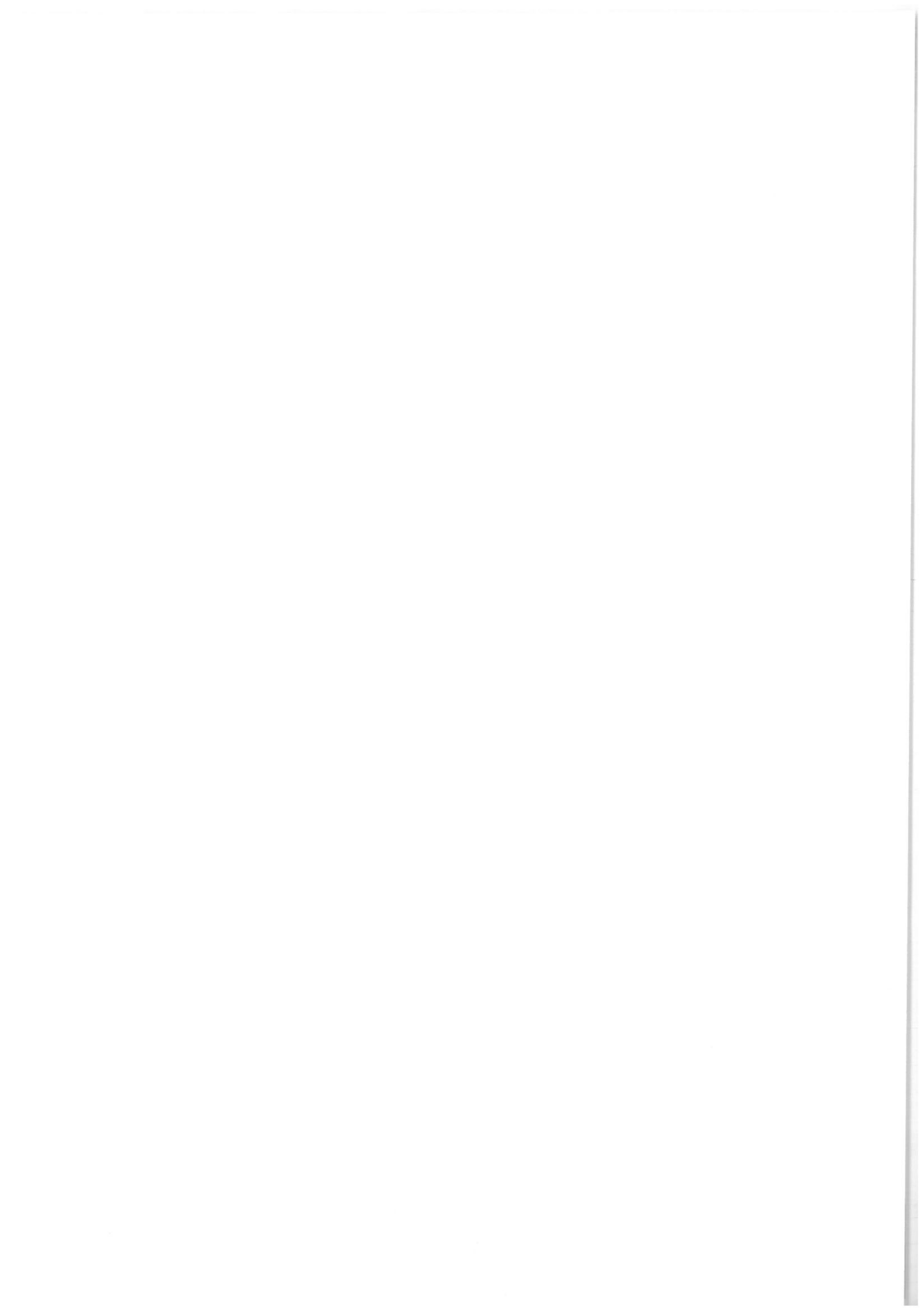
**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Lasagna Liuzzo Emanuele

Leone Rosa

Castronovo Rossano



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 01.02.2022

PARERE SUL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di DUP e bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Campofelice di Roccella. che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 01.02.2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Lasagna Liuzzo Emanuele

Leone Rosa

Castronovo Rossano

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa.....	13
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022.....	16
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	18
La nota integrativa	19
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	21
Verifica della coerenza esterna	23
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	24
A) ENTRATE	24
Entrate da fiscalità locale	24
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	26
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	26
Sanzioni amministrative da codice della strada	27
Proventi dei beni dell'ente	28
Proventi dei servizi pubblici	28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	29
Spese di personale.....	29
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	30
Spese per acquisto beni e servizi	31
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	31
Fondo di riserva di competenza	33
Fondi per spese potenziali.....	33
Fondo di riserva di cassa.....	33
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	33
ORGANISMI PARTECIPATI	33
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	34
INDEBITAMENTO	35
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	37
CONCLUSIONI	37

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Rag. Lasagna Liuzzo Emanuele, Dott.ssa Leone Rosa e Dott. Castronovo Rossano, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n.02 del 20.04.2020;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 30.12.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 29.12.2020 con delibera n. 172, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo, **privo del parere espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in data 16/12/2020, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;**
- che è stata ricevuta la proposta di deliberazione n. 63 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativi allegati;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- vista la proposta di deliberazione consiliare n. 64, del 30/12/2020, ricevuta in data 30.12.2020, contestualmente allo schema di bilancio di previsione 2020-2022, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011";
- vista la proposta di deliberazione consiliare n. 63, del 30/12/2020, ricevuta in data 30.12.2020, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativi allegati e sul quale verrà rilasciato parere in seno alla presente.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, e di quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Campofelice di Roccella registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 7645 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 (Cfr. delibera di C.C. n. 61 del 29.11.2019)

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione

pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non fornisce notizia circa l'adozione del Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente ha fatto ricorso alla richiesta di anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), giusta delibera di G.M. nr.29 del 27.2.2019;

Inoltre, la nota integrativa riporta a pag. 24, alla voce "Entrate per accensione di prestiti", richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A della concessione dell'anticipazione di liquidità, di cui agli artt.115 e 116 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, giusta di Delibera di G.M. n. 91/20.

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 25 del 09.12.2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.11 in data 17.10.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

- risultano debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 412.543,34.
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) negativo, per euro 6.356.002,20;
- Relativamente alla congruità degli accantonamenti, quest'Organo di Revisione nella relazione al rendiconto della gestione 2019 ha già rilevato quanto segue:

".... Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 100.000,00 non determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. A questo proposito si evidenzia che lo scrivente Organo di Revisione, dato che fra la documentazione a corredo della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, non ha ricevuto la prescritta relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso alla data del 31.12.2019, per poter valutare la congruità del "fondo di accantonamento per rischi contenzioso" da accantonare nel rendiconto 2019 ha chiesto detta relazione con nota del 9.10.2020. In data 15.10.2020, a relazione quasi ultimata, viene recapitata la risposta alla predetta richiesta, a firma della Responsabile P.O. nr.1, con la quale, sostanzialmente viene comunicato che non può essere rilasciata la prescritta relazione. Quindi l'Ente non esibisce all'Organo di Revisione la puntuale ricognizione del contenzioso esistente che vede l'Ente Comune coinvolto sin in veste di attore che in veste di convenuto alla data del 31/12/2019.

Pertanto l'Organo di revisione non viene messo nelle condizioni di attentamente e compiutamente valutare la congruità dell'importo accantonato al fondo contenzioso. In virtù di quanto sopra, il Collegio invita l'Ente ad acquisire, nel più breve tempo possibile, dettagliata relazione dei legali che curano il patrocinio, in cui emerga chiaramente:

- 1) l'ammontare del contenzioso;
- 2) la probabile data di definizione del contenzioso;
- 3) la probabilità che ha l'Ente di risultare, in base al loro giudizio professionale, vincitore o soccombente.....";

Si ribadisce, anche in questa sede quanto già evidenziato in sede di relazione al rendiconto di gestione 2019.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione (+/-)	1.551.438,11
di cui:	
a) Fondi vincolati	
b) Fondi accantonati	7.874.007,15
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	33.433,16
DISAVANZO DA RIPIANARE	-6.356.002,20

Si rammenta che l'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante

dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.

Si rileva che a pag. 46 della nota integrativa, nella parte descrittiva riguardante il ripiano del disavanzo di amministrazione 2019, l'importo indicato (euro 6.353.002,20), risulta difforme rispetto all'effettivo importo del risultato di amministrazione Lett. E), che è pari ad euro 6.356.002,20.

L'eventuale disavanzo d'amministrazione anno 2019 di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, con atto consiliare sul quale l'organo di revisione ha espresso parere, come segue:

- a) ripianato negli esercizi successivi non oltre la data della consiliazione con l'adozione di un piano di rientro che individua i mezzi per il ripiano.

Con delibera consiliare n.26 del 09.12.2020, sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere in data 30.11.2020 con verbale n.24, per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano:

Modalità di applicazione del disavanzo al bilancio di previsione 2020-2022	RIPIANO DEL DISAVANZO PER ESERCIZI				
	Composizione disavanzo al 31.12.2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizi successivi
<i>Disavanzo accertato ai sensi dell'art.186 del D.Lgsn.267/2000 - gestione ordinaria 2019 (3 esercizi)</i>	2.573.582,01	557.860,67	557.860,67	557.860,67	
<i>Disavanzo accertato da applicazione metodo ordinario per calcolo FCDE a rendiconto 2019 (15 esercizi)</i>	2.821.395,62	0,00	188.093,04	188.093,04	188.093,04 (fino al 2035)
<i>Disavanzo accertato derivante dallo stralcio dei crediti fino ad € 1.000,00 (5 esercizi)</i>	961.024,57	192.204,91	192.204,91	192.204,91	192.204,91 (fino al 2024)
TOTALI	6.356.002,20	1.050.065,58	1.238.158,62	1.238.158,62	

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2020-2022 sia data copertura.

Di fatto la nota integrativa non riporta informazioni circa l'eventuale copertura delle passività potenziali ma rimanda alla delibera n. 160 del 26.11.2020 riguardante la proposta di accantonamento al f/do rischi contenzioso, propedeutico all'approvazione del consuntivo 2019 e del bilancio di previsione 2020-22.

Dalla delibera suddetta si prevede quanto di seguito:

".....di **procedere**, in via prudenziale, nell'ambito del bilancio di previsione 2020-2022, in base ad una prima ed inevitabilmente sommaria ricognizione operata di concerto con il Servizio Economico-Finanziario, ad un accantonamento per fondo rischi da contenzioso di € 123.500,97, di cui:

- € 100.000,000 già accantonati con il rendiconto di gestione annualità 2019;

□ € 23.500,97 per l'annualità 2020;

4. Di **dare atto** che, per le annualità 2021 e 2022, si rinvia necessariamente alla definizione dello stato delle liti pendenti in corso di svolgimento per le ragioni meglio descritte nella parte narrativa della presente proposta....."

Dalla relazione al contenzioso, ricevuta a mezzo pec, in data 26.11.2020 a firma della Responsabile di P.O. 1 dott.ssa Martina Lo Bianco, si evince che il contenzioso in essere alla data del 26.11.2020 e le passività potenziali probabili, ammontano ad euro 1.340.576,62, di cui euro 793.923,89 per passività potenziale costituita da debito a carico dell'Ente in favore dell'INAIL, sospesa della provvisoria esecutività nelle more del giudizio di secondo grado.

Per tanto alla data del 26.11.2020 il debito certo derivante da sentenze esecutive ammonta ad euro 546.652,73.

Alla luce di quanto su esposto, l'Organo di Revisione non può attestarne la congruità del fondo contenzioso/spese potenziali, che dovrebbe essere adeguato almeno, ad un importo pari alle sentenze esecutive di immediato rischio e delle quali occorre riconoscerne la legittimità di "debiti f/bilancio", ai sensi dell'art. 194 primo comma lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	329.683,16	2.924,82	483,06
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire nel suo complesso, il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	51500,00	36580,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽²⁾		previsioni di competenza	302852,96	1230484,04	1045753,09	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	152048,29	201703,06		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2924,82	483,06		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5344267,27	previsione di competenza previsione di cassa	5600062,01 7622178,34	6783857,58 7408601,94	7092930,39	6951157,05
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	271943,40	previsione di competenza previsione di cassa	1061916,69 1211623,65	1713789,36 1941661,17	697735,05	697735,05
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	3001019,58	previsione di competenza previsione di cassa	1827929,28 3878829,91	1490736,47 4479256,05	2002635,27	2116921,57
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2561992,98	previsione di competenza previsione di cassa	1960603,47 3356018,66	795384,29 3237939,77	744833,80	590597,50
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	849028,13 849028,13	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	63788,62	previsione di competenza previsione di cassa	8500000,00 8500000,00	8500000,00 8563788,62	8500000,00	8500000,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	128045,41	previsione di competenza previsione di cassa	1905000,00 2053609,32	1905000,00 2033045,41	1905000,00	1905000,00
	TOTALE TITOLI	11371057,26	previsione di competenza previsione di cassa	20855511,45 26622259,88	22037795,83 28513321,09	20943134,51	20761411,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11371057,26	previsione di competenza previsione di cassa	21361912,70 26625184,70	23506562,93 28513804,15	21988887,60	20761411,17

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All. a) Ris. amm. Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8 le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			152048,29	1506210,47	1238158,62	1238158,62
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4691248,96	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8412023,43 8497916,58 2970907,11 36580 11174022,74	8262933,42 2372148,37 0,00 12137972,87	8229247,81 0,00 (0,00)	8229247,81 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2134559,8	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2129643,23 1969376,91 433370,38 1230484,04 4402764,2	1790586,89 1348253,09 0,00 3052183,62	590597,5 0,00 (0,00)	590597,5 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	168727,5	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	263197,75 0,00 (0,00) 408860,18	1134053,97 0,00 (0,00) 1302786,47	292208,67 0,00 (0,00)	298407,24 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1420533	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8500000 0,00 (0,00) 8488056,98	8500000 0,00 (0,00) 9920533	8500000 0,00 (0,00)	8500000 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	137968,91	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1905000 0,00 (0,00) 2086806,43	1905000 0,00 (0,00) 2042968,91	1905000 0,00 (0,00)	1905000 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	8553038,17	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21209884,41 2267064,04 1045753,09 26560510,53	22000347,46 3304277,49 1045753,09 28456444,87	20750728,98 3720401,46 0,00	19523252,55 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8553038,17	previsione di competenza di cui già impegnata * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21361912,70 1267064,04 1045753,09 26560510,53	23506557,93 3304277,49 1045753,09 28456444,87	21088887,60 3720401,46 0,00	20761411,17 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo da Rendiconto 2019

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto; considerato che il rendiconto della gestione 2019, è stato approvato con la delibera di C.C. n. 25 del 09.12.2020; si riporta la seguente tabella, da cui si evince il ripiano del disavanzo:

Modalità di applicazione del disavanzo al bilancio di previsione 2020-2022	RIPIANO DEL DISAVANZO PER ESERCIZI				
	Composizione disavanzo al 31.12.2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizi successivi
<i>Disavanzo accertato ai sensi dell'art.186 del D.Lgsn.267/2000 - gestione ordinaria 2019 (3 esercizi)</i>	2.573.582,01	857.860,67	857.860,67	857.860,67	
<i>Disavanzo accertato da applicazione metodo ordinario per calcolo FCDE a rendiconto 2019 (15 esercizi)</i>	2.821.395,62	0,00	188.093,04	188.093,04	188.093,04 (fino al 2035)
<i>Disavanzo accertato derivante dallo stralcio dei crediti fino ad € 1.000,00 (5 esercizi)</i>	961.024,57	192.204,91	192.204,91	192.204,91	192.204,91 (fino al 2024)
TOTALI	6.356.002,20	1.050.065,58	1.238.158,62	1.238.158,62	

In tale ambito, si richiama il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo ARCONET) il quale prevede che gli enti che erano in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente (31/12/2019) illustrino, nella Nota Integrativa al bilancio di previsione, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Totale entrate correnti vincolate a.....	36.580,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	1.230.484,04
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	1.267.064,04

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	
FPV di parte corrente applicato	36.580,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	184.730,95
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	1.045.753,09
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	1.045.753,09
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	36.580,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rend	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	36.580,00
Entrata in conto capitale	1.230.484,04
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	1.230.484,04
TOTALE	1.267.064,04

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata ammonta ad € 1.267.064,04 e corrisponde all'ammontare del FPV accantonato al 31/12/2019 (come da Rendiconto approvato).

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI	
	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	483,06
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.408.601,94
Trasferimenti correnti	1.941.661,17
Entrate extratributarie	4.479.256,05
Entrate in conto capitale	3.237.939,77
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Accensione prestiti	849.028,13
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.563.788,62
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.033.045,41
TOTALE TITOLI	28.513.321,09
TOTALE GENERALE ENTRATE	28.513.804,15

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI	
	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
Spese correnti	12.137.972,87
Spese in conto capitale	3.052.183,62
Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Rimborso di prestiti	1.302.786,47
Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	9.920.533,00
Spese per conto terzi e partite di giro	2.042.968,91
TOTALE TITOLI	28.456.444,87
SALDO DI CASSA	57.359,28

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto del trend delle riscossioni e dei pagamenti.

I singoli responsabili di servizi, come riferito dal Responsabile dell'Area Finanziaria, hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

Comune di Campofelice di Roccella - Prot. n. 0001955 del 04-02-2021

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	483,06
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.344.267,27	6.783.857,88	12.128.125,15	7.408.601,94
2	Trasferimenti correnti	271.943,40	1.713.789,36	1.985.732,76	1.941.661,17
3	Entrate extratributarie	3.001.019,58	1.490.736,47	4.491.756,05	4.479.256,05
4	Entrate in conto capitale	2.561.992,98	795.384,29	3.357.377,27	3.237.939,77
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	849.028,13	849.028,13	849.028,13
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	63.788,62	8.500.000,00	8.563.788,62	8.563.788,62
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	128.045,41	1.905.000,00	2.033.045,41	2.033.045,41
TOTALE TITOLI		11.371.057,26	22.037.796,13	33.408.853,39	28.513.321,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.371.057,26	22.037.796,13	33.408.853,39	28.513.804,15

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	4691248,96	8.497.916,58	13.189.165,54	12.137.972,87
2	Spese In Conto Capitale	2134559,8	1.963.376,91	4.097.936,71	3.052.183,62
3	Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie		-	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	168727,5	1.134.058,97	1.302.786,47	1.302.786,47
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	1420533	8.500.000,00	9.920.533,00	9.920.533,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	137968,91	1.905.000,00	2.042.968,91	2.042.968,91
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.553.038,17	22.000.352,46	30.553.390,63	28.456.444,87
SALDO DI CASSA					57.359,28

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		483,06		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	36580,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1506210,47	1238158,62	1238158,62
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	9988383,41 0,00	9793300,71 0,00	9765813,67 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbio esigibilità	(-)	8497916,58 0,00 960935,07	8262933,42 0,00 1083036,82	8229247,81 0,00 1083036,82
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	1134058,97 0,00 1017288,03	292208,67 0,00 171035,67	298407,24 0,00 172607,08
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1113222,61	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	168269,90 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	95934,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	849018,13	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		#RIF!	#RIF!	#RIF!

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		#RIF!	#RIF!	#RIF!
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	168269,90		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		168269,90	#RIF!	#RIF!

Il collegio ricorda che durante la gestione 2020 l'Ente dovrà tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica")

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni

Si rammenta che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1, comma 866, della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non ha posto in essere operazioni di rinegoziazione di Mutui e, pertanto non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Si rammenta che il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019), art 57 co. 1-quater, modifica l'articolo 7, comma 2, del D.L. 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la

possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da: a) operazioni di rinegoziazione di mutui.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

L'Organo di Revisione rammenta che alcune entrate sono considerate per definizione, dai nuovi principi contabili, come non ricorrenti. In particolare, l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite, a regime, ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Di poi, è opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso, le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, vanno destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D. Lgs.118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	35.000,00	50.215,99	30.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria (IMU e TARI) >5anni	1.811.317,00	719.070,50	469.070,50
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	1.846.317,00	769.286,49	499.070,50

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati	556.308,00	80.000,00	80.000,00
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
Pese per recupero evasione tributaria	120.000,00	123.500,00	125.000,00
Totale	676.308,00	203.500,00	205.000,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

Essa è redatta succintamente e solo in parte in aderenza al principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria.

Dal confronto con i dati di del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati, risultano refusi contabili che andrebbero corretti entro i termini di approvazione.

L'Organo di Revisione rammenta che la Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, deve indicare, come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo, si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del decreto prevede, altresì, che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

N.B. Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

In tale ambito, si rammenta che i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

La verifica della coerenza viene circoscritta solo ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio dell'Ente, che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano, nel loro complesso, coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione esprime parere in seno alla presente, attestando la sua coerenza con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore ed esprime un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. (Delibera di G.M. n.2 del 14.10.2020).

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Il documento va presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Si rammenta che il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, va pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, va pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee

di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate, in data 08 maggio 2018, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato parere con verbale n. 26, in data 18/12/2020, ai sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001.

In sen al predetto parere l'Organo di Revisione ha evidenziato che l'Ente:

1. non può procedere all'assunzione del personale, senza aver preventivamente adottato il piano della Performance di cui all'art. 10 della Legge 150/2009;
2. non può procedere all'assunzione di personale senza l'approvazione degli strumenti finanziari.

L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse, per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale, nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ¹

L'ente non ha adottato tale atto.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Delibera di GM n. 149 del 29/10/2020.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Vale la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Per quanto riguarda l'addizionale Comunale Irpef per l'anno 2020, il Comune ha confermato l'aliquota del 2019 (deliberazione del Consiglio Comunale del 15/3/2019 n.14).

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

L'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria e la Tari è il seguente:

IUC	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	1.955.399,33	2.000.627,33	2.375.627,36	2.435.627,56
TASI	0,00			
TARI	1.939.342,00	2.261.327,07	2.501.232,00	2.501.232,00
Totale	3.894.741,33	4.261.954,40	4.876.859,36	4.936.859,56

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,

lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Per il 2020 l'Ente ha confermato le tariffe della TA.RI., giuste deliberazioni di G.M. n.48/2020 e 53/2020, vigenti nel 2019 ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2019 avente per oggetto "approvazione delle tariffe imposta Tari 2019";
Con deliberazioni di G.M. n.48/2020 e 53/2020 è stata prevista l'approvazione del P.E.F. 2020, non approvato dal Consiglio Comunale entro il 31.10.2020 e comunque da approvare entro il 31.12.2020, stante che l'Arera, per il tramite dell'ente territoriale SRR, ha validato lo stesso, a valere per gli esercizi 2021 e seguenti.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

L'Ente deve approvare il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

A tal pro, si rammenta che, nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013, il Comune deve tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Per l'anno 2020 sono state riconfermate le tariffe e il PEF già adottati per l'anno 2019, giusta deliberazione del C. C. n° 21 del 31.03.2019.

L'Organo di Revisione, in riferimento alla Tari e al PEF, rammenta:

- ☐ le disposizioni introdotte con le delibere ARERA n. 443, del 31/10/2019, e n. 238 del 23/06/2020.
- ☐ il rispetto del principio della copertura integrale del costo del Servizio di igiene ambientale, che va assicurato con la determinazione delle aliquote del tributo;
- ☐ di procedere all'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nelle due annualità successive, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi;
- ☐ la salvaguardia degli equilibri generali del bilancio al momento della determinazione del PEF 2020.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta di soggiorno;

Altri Tributi	Esercizio 2019 (asestato o rendiconto)	previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	18.998,48	12.886,88	42.481,77	41.208,23
TOSAP	44.419,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Imposta di soggiorno	372.669,50	120.000,00	750.000,00	800.000,00
Totale	436.087,70	182.886,88	842.481,77	891.208,23

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Si rileva che le previsioni delle entrate riguardanti l'imposta di soggiorno per gli anni 2021 e 2022, appaiono sovrastimate, dato che il dato del rendiconto 2019, riporta un'entrata pari ad euro 372.669,50.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	1.884.497,54	919.070,50	669.070,50
IMU	1.584.497,00	619.070,50	369.070,50
TASI			
ADDIZIONALE IRPEF			
TARI	226.820,00	100.000,00	100.000,00
TOSAP			
IMPOSTA PUBBLICITA'			
ALTRI TRIBUTI			
Totale	3.695.814,54	1.638.141,00	1.138.141,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00	0,00	0,00

*accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	0,00	0,00	0,00
2019 (assestato o rendiconto)	290.346,62	0,00	290.346,62
2020 (assestato o rendiconto)	364.437,50,	0,00	364.437,50,
2021 (assestato o rendiconto)	272.715,99	0,00	272.715,99

L'Organo di revisione rammenta che la legge n.232/2016, art. 1 comma 460, e ss. mm. ii ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di Revisione rammenta, altresì, che l'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia"), convertito in legge n.27 del 24/4/2020, ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	30.000,00	30.000,00	30.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Con Deliberazione di G. M. n° 88 del 03.07.2020, si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ex art. 208 del codice della strada (D. Lgs 30.4.1992 n. 285) relativamente all'anno 2020.

E più specificatamente:

Destinare la quota pari al 50% del gettito quantificato in €. 30.000,00 per l'anno 2020 nel modo seguente:

- **25%** (€. 7.500,00) per le finalità di cui alla lett. a) c. 4 dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. (interventi di sostituzione, potenziamento, ammodernamento e di messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale);
- **25%** (€. 7.500,00) per le finalità di cui alla lett. b) c. 4, dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. (potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del servizio di polizia Municipale);
- **25%** (€. 7.500,00) per le finalità di cui alla lett. c) c. 4, dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. (manutenzione della strada di proprietà dell'Ente);
- **25%** (€. 7.500,00) per le finalità di cui al c. 5 bis dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. (..assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro ovvero a finanziamenti di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale);

A tal riguardo, l'organo di revisione rammenta che le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada vanno suddivise sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	166.000,00	165.500,00	165.500,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	166.000,00	165.500,00	165.500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Nel merito si riporta quanto riscontrato nel DUP:

... "questo Comune ha organizzato il servizio di mensa scolastica per il 2020, indirizzato agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola media inferiore, prevedendo soltanto una compartecipazione a favore degli utenti al costo del servizio pari al 36%; mentre il servizio è stato affidato in appalto a terzi".

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101 Redditi da lavoro dipendente	2.078.305,86	2.069.623,32	2.064.332,95	2.037.709,33	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	159.662,92	141.400,81	152.278,48	157.278,48	
103 Acquisto di beni e servizi	1.902.543,86	1.873.640,59	2.151.049,12	2.150.949,12	
104 Trasferimenti correnti	2.363.207,24	2.520.826,82	2.158.985,24	2.157.485,24	
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Interessi passivi	188.517,07	190.932,28	188.012,16	163.800,17	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.440,24	3.002,00	5.250,00	5.250,00	
110 Altre spese correnti	1.853.394,53	1.698.490,76	1.543.025,47	1.556.775,47	
Totale	8.564.071,72	8.497.916,58	8.262.933,42	8.229.247,81	

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente", prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.606.496,00, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

Il Collegio rammenta che il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019,) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si richiama, in tale ambito il contenuto della Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con deliberazione di G. M. n° 169 del 29.12.2020, ha adottato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 e il piano annuale di assunzione anno 2020 (l'Organo di Revisione ha espresso il parere di competenza con Verbale n. 26 del 18/12/2020).

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DL 34/2019, ha valore soglia superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	2.369.904,00	2.069.623,32	2.064.332,95	2.037.709,33
Spese macroaggregato 103	61.292,00			
Irap macroaggregato 102	165.862,00	141.400,81	152.278,48	157.278,48
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: buoni pasto	9.438,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	2.606.496,00	2.211.024,13	2.216.611,43	2.194.987,81
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	2.606.496,00	2.211.024,13	2.216.611,43	2.194.987,81

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La superiore tabella è priva dei dati relativi alle "spese macroaggregato 103" in quanto dalla documentazione contabile fornita non è stato possibile rilevarlo. Il Collegio, ragionevolmente, ritiene che le previsioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 siano, comunque, inferiori alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 2.606.496,00.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non risulta che il Comune di Campofelice di Roccella abbia previsto nell'esaminando bilancio di previsione, alcuna spesa.

Ad ogni buon fine si evidenzia che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente si deve dotare di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi deve essere coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ricorda che qualora l'Ente si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali può variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluenndo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo

triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il calcolo del fondo deve essere effettuato accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.783.857,58	670.027,95	670.027,95	0,00	9,88%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.713.789,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.490.736,47	290.907,12	290.907,12	0,00	19,51%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	795.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	10.783.767,70	960.935,07	960.935,07	0,00	8,91%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	9.988.383,41	960.935,07	960.935,07	0,00	9,62%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	795.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.092.930,39	729.514,32	729.514,32	0,00	10,29%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	697.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.002.635,27	353.522,50	353.522,50	0,00	17,65%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	744.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	10.538.134,51	1.083.036,82	1.083.036,82	0,00	10,28%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	9.793.300,71	1.083.036,82	1.083.036,82	0,00	11,06%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	744.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.951.157,05	729.514,32	729.514,32	0,00	10,49%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	697.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.116.921,57	353.522,50	353.522,50	0,00	16,70%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	590.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	10.356.411,17	1.083.036,82	1.083.036,82	0,00	10,46%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	9.765.813,67	1.083.036,82	1.083.036,82	0,00	11,09%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	590.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

Questo Organo di Revisione non è stato messo nelle condizioni di verificare la congruità del FCDE, che dall'entità dello stesso appare sottostimato.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 87.000,00, pari allo 1,02 % delle spese correnti;

anno 2021 - euro 141.250,00, pari allo 1,7% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 157.500,00, pari allo 1,9% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Il collegio ricorda che, la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione rileva che l'Ente, nonostante l'entità del contenzioso in essere ammonta ad euro 1.340.576,62 (Cfr. nota a firma della Responsabile della P.O. 1 D.ssa Martina Lo Bianco del 26.11.2020) non ha previsto alcun stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fondo spese potenziali quali "accantonamento per rischi contenzioso", "accantonamento oneri futuri", "accantonamento per gli adeguamenti del CCNL" e "accantonamento a copertura di perdite degli organismi partecipati".

Sulla base del punto 5.2, lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4.2 al D.Lgs.118/2011) non si può attestare la congruità degli accantonamenti.

Fondo di riserva di cassa

L'accantonamento rientra nei limiti di cui al comma 2 quater dell'art.166 del D.Lgs.267/2000.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Organo di Revisione evidenzia che l'Ente avrebbe dovuto stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

ORGANISMI PARTECIPATI

Dalla documentazione messa a disposizione dell'Organo di Revisione non si evince se nel corso del triennio 2020-2022 l'ente prevede di esternalizzare servizi.

L'Organo di Revisione non viene informato se tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019 e se alcune società partecipate nell'ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Non viene esibita la relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune di Campofelice di Roccella che dovrebbe contenere il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016)

Accantonamento a copertura di perdite

L'ente **non ha accantonato** alcuna somma ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013:

Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016) con deliberazione del Consiglio Comunale nr.57 del 5.10.2017

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 20.4.2020 alla razionalizzazione delle partecipate alla data del 31.12.2019.

L'ente **non fornisce** notizie in merito alla comunicazione dell'esito di tale ricognizione:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		33433,16	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1230484,04	1045753,09	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1644412,42	744833,80	590597,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		95934,58	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		849018,13	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1963376,91 1045753,09	1790586,89 0,00	590597,50 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012). (Cfr considerazioni svolte nel paragrafo "Equilibri di Finanza Pubblica).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	1.602.827,37	1.479.692,40	1.216.494,65	1.099.723,71	978.550,71
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	123.134,97	263.197,75	116.770,94	121.173,00	125.800,16
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.479.692,40	1.216.494,65	1.099.723,71	978.550,71	852.750,55
Nr. Abitanti al 31/12	7.511	7.667	0	0	0
Debito medio per abitante			n.d.	n.d.	n.d.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	154.393,00	116.017,07	105.932,28	113.012,16	93.800,17
Quota capitale	123.134,97	263.197,75	116.770,94	121.173,00	125.800,16
Totale fine anno	277.527,97	379.214,82	222.703,22	234.185,16	219.600,33

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, appare congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	0,00	0,00	190.932,28	188.012,16	163.800,17
entrate correnti	0,00	0,00	7.812.084,40	7.644.201,97	9.988.383,41
% su entrate correnti	n.d.	n.d.	2,44%	2,46%	1,64%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte, oltre ai rilievi evidenziati, invita l'Ente a verificare le previsioni di entrata e di spesa, considerato che, per quanto riguarda l'annualità 2020, l'Ente è in possesso dei dati a "pre-cosuntivo" e ad adottare immediati provvedimenti di riequilibrio nel caso si rilevassero eccedenti le entrate o insufficienti le spese, ciò per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo.

Inoltre, **in aggiunta** alle considerazioni, ai suggerimenti ed ai rilievi esposti nei punti precedenti, a cui si rimanda per una approfondita analisi, suggerisce ed invita l'Ente ad alcune azioni tendenti a far conseguire efficienza, produttività ed economicità nella gestione:

- attivare un continuo controllo di gestione, obbligatorio ai sensi degli artt.196 e seguenti del D.Lgs 267/2000;
- potenziare l'attività di accertamento dei tributi locali e delle entrate proprie;
- porre in essere, senza indugio, tutte le azioni tendenti ad accelerare la riscossione sia dei crediti correnti che dei residui attivi al fine di dotare l'Ente dei mezzi finanziari necessari per far fronte agli impegni assunti;
- monitorare costantemente i residui attivi e passivi al fine di attivare le necessarie procedure per le eventuali eliminazioni o per l'avvio delle procedure, anche coattive, per il relativo recupero;
- una continua verifica delle previsioni di entrata e spesa corrente;
- verificare l'andamento degli accertamenti delle entrate per recupero evasione tributaria al fine di constatare che l'attività di riscossione sia in linea con la programmazione prevista;
- verificare costantemente le previsioni di cassa, al fine di evitare squilibri finanziari;
- monitorare il contenzioso in essere, imputando in bilancio, apposito accantonamento al fondo rischi con l'invito a far predisporre ai singoli legali, a cui sono state affidate le controversie, una dettagliata relazione annuale per fine di prevedere potenziali spese future a seguito di soccombenza;
- adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all'andamento storico degli incassi, così come previsto dalla legge in materia;
- redigere la nota integrativa conformemente al disposto di cui all'art.11, comma 5, del D.Lgs 118/2011 e successive ss.mm.ii;
- redigere ed approvare il DUP nei termini previsti dalla legge e in conformità ai dettati normativi;
- rispettare i termini previsti dalla legge per l'approvazione degli strumenti economici e finanziari affinché l'Ente non operi in esercizio provvisorio o, in gestione provvisoria, con le limitazioni previste dal D.Lgs.nr. 267/2000;
- a dotarsi di un idoneo sistema informatico finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società partecipate atto a monitorare puntualmente la situazione contabile e gestionale delle medesime;

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP in seno al presente;
- dei pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente,

l'Organo di Revisione,

esprime

parere favorevole sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale nr.63 e 64 del 30.12.2020, **subordinatamente alla rimozione delle seguenti criticità, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale:**

- 1) giustificare le maggiori entrate 2020 previste in bilancio che superano gli accertamenti a fine esercizio;
- 2) giustificare il calcolo del FCDE accantonato dando dimostrazione e illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.
- 3) giustificare il mancato accantonamento al fondo contenzioso/spese potenziali in considerazione della relazione al contenzioso, ricevuta a mezzo pec, in data 26.11.2020 a firma della Responsabile di P.O. 1 dott.ssa Martina Lo Bianco, da cui si evince che il contenzioso in essere alla data del 26.11.2020 e le passività potenziali probabili, ammontavano ad euro 1.340.576,62;
- 4) far rendere al **Responsabile dell'Area Finanziaria, attestazione i sensi dell'art.153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che così recita:** " 4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica".

Infine, invita il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D.lgs. 267/2000, a valutare, comunicandolo formalmente al Legale Rappresentante dell'Ente, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, all'Organo di Revisione e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese che pregiudicano gli equilibri del bilancio;

L'Organo di Revisione

Emanuele Lasagna Liuzzo

Rosa Leone

Rossano Castronovo

